

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO

SEZIONE STACCATA DI BRESCIA

SESSANTATREESIMA SEZIONE

riunita con l'intervento dei Signori:

Fondrieschi Fausto - Presidente

Vicini Gianluca - Relatore

Zangrossi Lineo - Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. (Omissis)

depositato il (Omissis)

- avverso la sentenza n. (Omissis)

emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo

contro: (Omissis)

proposto dal ricorrente:

(Omissis)

difeso da:

(Omissis)

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (Omissis) 2009 IRPEF-ALTRO 2004

AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (Omissis) 2009 IRPEF-ALTRO 2005

SVOLGIMENTO DEI FATTI

(Omissis) ha presentato due distinti ricorsi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo avverso gli avvisi di accertamento emessi dall'(Omissis) relativamente a IRPEF per gli anni 2004 e 2005.

L'oggetto del contendere riguardava la rideterminazione del reddito dichiarato mediante applicazione dei coefficienti presuntivi di reddito derivanti dal possesso dell'abitazione principale, di un'abitazione secondaria e di un'autovettura di 21 cv.

In sede di ricorso la parte contestava la rilevanza ai fini dell'accertamento dell'abitazione principale in quanto bene di rilievo costituzionale. In ogni caso sosteneva che il redditometro è procedimento presuntivo, inidoneo a individuare la reale capacità contributiva. Nel merito evidenziava di essere casalinga e che l'autovettura le era stata regalata dal compagno, che provvedeva altresì a sostenerne i relativi costi.

La Commissione adita ha respinto i ricorsi riuniti, con compensazione di spese. Il primo giudice rilevava che la casa principale è elemento rivelatore di una disponibilità reddituale e che il redditometro è regolato da decreti ministeriali che originano da una norma primaria, l'art. 38 comma quarto DPR 600/73. Nel merito affermava che la contribuente non aveva offerto prova a sostegno delle proprie argomentazioni.

Appella la contribuente ribadendo che i decreti ministeriali rappresentano norma regolamentare, disapplicabile dalla Commissione Tributaria, considerato tra l'altro che l'inserimento dell'abitazione principale è stato compiuto con provvedimento del direttore dell'(Omissis) del (Omissis). Riafferma che il redditometro è un metodo di accertamento standardizzato, che rappresenta una presunzione semplice. Nel merito osserva che l'abitazione principale di oltre trent'anni non rappresenta bene voluttuario e ribadisce di convivere con il compagno, che partecipa alle spese e che ha acquistato l'autovettura pagata con assegno. Aggiunge di percepire proventi da disponibilità bancarie preesistenti e da canoni locatizi dichiarati, come da documenti che produce. Contestualmente propone istanza di discussione in pubblica udienza.

Si costituisce in giudizio l'(Omissis) osservando che i decreti ministeriali sono espressamente richiamati dalle leggi ordinarie da cui promanano. Nel merito rileva che, alla luce delle considerazioni della parte, l'autovettura è stata considerata ai fini accertativi solo per le spese di mantenimento del mezzo; considera inoltre inverosimile che il reddito del coniuge sia sufficiente a sostenere le spese del mantenimento del tenore di vita risultante dagli atti. Insiste per la conferma della sentenza impugnata.

Avendo l'appellante proposto tempestiva istanza di discussione in pubblica udienza, regolarmente notificata a controparte, si procede in forma pubblica.

MOTIVAZIONE

Il "redditometro" costituisce accertamento di natura statistica, come ribadito anche dalla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo la quale l'accertamento sintetico disciplinato dall'art. 38 DPR 600/73 tende a determinare il reddito complessivo presunto del contribuente "attraverso l'utilizzo di presunzioni semplici", mediante l'applicazione di "elementi indicativi di capacità contributiva stabiliti dai decreti ministeriali con periodicità biennale" (Cass. Civ., Sez. Trib., sent. 23554/2012). Possono pertanto valere le medesime considerazioni che la giurisprudenza ha espresso in ordine a parametri e studi di settore, rilevando che la motivazione

dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel mero scostamento dai parametri di legge, in quanto l'inversione dell'onere probatorio presuppone un "complesso quadro" che deriva dal fatto che all'esito del contraddittorio la motivazione sia "integrata (anche sotto il profilo probatorio) con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio: è da questo più complesso quadro che emerge la gravità, precisione e concordanza attribuibile alla presunzione basata sui parametri e la giustificabilità di un onere della prova contraria (ma senza alcuna limitazione di mezzi e di contenuto) a carico del contribuente". (Cass. Civ., SS.UU., sent. 26635/2009). Principio ribadito nella recente sentenza n. 2368/2013 della Cassazione Civile - Sezione Tributaria, in forza della quale "La motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente", con la conseguenza che è "l'amministrazione a dovere dimostrare, anche sulla base degli elementi offerti nel contraddittorio antecedente all'emissione dell'avviso, l'applicabilità degli specifici parametri utilizzati all'attività in concreto svolta dal contribuente sulla base degli elementi sopra indicati o di altri elementi dalla stessa individuati...". In definitiva, stante la natura meramente presuntiva del redditometro, gli elementi di accertamento da esso derivanti devono essere corredati da ulteriori dati idonei a sostenerne le risultanze, così come stabilito in materia di parametri e studi di settore. Nel caso di specie tali elementi non sono stati forniti dall'(Omissis).

Ma quand'anche si volesse attribuire al redditometro una portata probatoria più ampia, è pacifico che esso produce presunzioni relative che, quanto meno, consentono al contribuente la presentazione di prova contraria. Nel caso in esame la parte ha documentato il contributo offerto al proprio tenore di vita dal proprio compagno, avendo dimostrato che l'esborso per l'acquisto dell'autovettura è stato da costui sostenuto, elemento dal quale si può supporre un suo apporto anche per le spese di gestione del mezzo. Inoltre, la contribuente ha prodotto la documentazione bancaria da cui risulta che già all'apertura del periodo accertato era intestataria di titoli per oltre 350.000,00 Euro e che nel corso dell'anno parte dei titoli sono stati rimborsati con accredito della relativa disponibilità in conto corrente, importi cui devono aggiungersi i proventi di canoni locatizi regolarmente dichiarati.

Stante l'incertezza della materia del contendere, oggetto di diverse valutazioni giurisprudenziali espresse dalla Corte di Cassazione anche nelle more del presente giudizio, sussistono i motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Commissione, in riforma dell'impugnata sentenza accoglie i ricorsi introduttivi. Spese compensate.

Così deciso in Brescia, il 2 luglio 2013.

Depositata il Segreteria il 21 agosto 2013.